

AMMINISTRAZIONE DEL CONSERVATORIO DEI SETTE DOLORI

Via Iommella Grande 101 -SANT'AGNELLO codice fiscale 90032090632

DELIBERA N° 07 DEL 15 -02- 2010

OGGETTO: Locazione locale deposito - determinazioni.

L'anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di febbraio, alle ore 20.30, nei locali sede dell'Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti:

Parroco don Natale Pane – Presidente

Dott. Coppola Antonino – Vice Presidente

Dott. Maria Giuseppa Aiello – Componente

Assiste alla seduta il Segretario dell'Ente, Raffaele Ortenzia, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



Il Presidente comunica che sono pervenute all'Ente quattro domande per ottenere in locazione il deposito ubicato alla via Iommella Grande in Sant'Agnello; precisa che lo stesso locale deposito è ormai sfitto da oltre un anno per cui sarebbe utile per l'Ente darlo in locazione.

Pertanto vengono esaminate le richieste pervenute e precisamente

- 1)- Sig. Croce Vincenzo che offre un canone di locazione pari ad euro 600,00 mensili;
- 2)- Sig.- Volpe Vincenzo che offre un canone di locazione di euro 500,00
- 3)- Sig. Cosentino Mario che offre un canone di locazione mensile di euro 600,00;
- 4)- Sig. Scarpati Giuseppe che offre un canone di locazione di euro 650,00 dichiarandosi disponibile ad eseguire anche una serie di lavori per adeguare il locale ad attività commerciale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito l'intervento del Presidente;

Considerato

- ♦ che l'Ente è proprietario, tra l'altro, di un locale deposito, ubicato in Sant'Agnello alla via Iommella Grande 101, riportato nel N.C.E.U. al foglio 1 particella 135, sub 2, categoria C/2 classe 6;
- ♦ che, essendo intenzione provvedere alla locazione del suddetto bene, si è provveduto a dare ampia e diffusa pubblicità, sia sul sito internet dell'Ente, sia con le altre modalità previste dalla normativa vigente, affinché coloro i quali fossero interessati all'utilizzo del locale potessero presentare regolare offerta di locazione, con indicazione del canone annuo offerto;

Visto che alla data odierna tra le offerte pervenute la più vantaggiosa per l'Ente risulta essere quella prodotta dal sig. Scarpati Giuseppe residente in Sant'Agnello alla via S. Martino, 19, che ha offerto il canone annuo pari ad € 7.800,00, chiedendo la stipula di un contratto di locazione avente la durata di anni sei;

Considerato che l'offerta prodotta risulta essere vantaggiosa per l'Ente in quanto conforme ai prezzi di mercato praticati per fitti di cespiti analoghi;

Considerato che il predetto Scarpati Giuseppe ha comunicato che l'attività che potrà essere svolta nel locale sarà quella di deposito per materiale ferroso e che l'eventuale apertura di un vano per mettere in comunicazione detti locali con una sua proprietà adiacente sarà subordinata al rilascio delle dovute autorizzazioni comunali:

Precisato che un futuro cambio di destinazione d'uso dovrà essere autorizzato in modo esplicito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

Ritenuto di dover provvedere in merito, concedendo in fitto il locale deposito al Sig. Scarpati Giuseppe per anni sei decorrenti dalla data del 01 marzo 2010

Ritenuto, altresì, dover provvedere ad approvare il testo del contratto di locazione commerciale ad uso deposito ed autorizzare, nel contempo, il Presidente alla sottoscrizione dello stesso;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 247;



DELIBERA

- 1. di concedere in fitto il locale deposito ubicato in Sant'Agnello alla via Iommella Grande 101, riportato nel N.C.E.U. al foglio 1 particella 135, sub 2, categoria C/2 classe 6, per anni sei, al Sig. Scarpati Giuseppe, residente in San'Agnello alla via S. Martino 19, per un canone annuo pari ad € 7.800,00 (corrispondenti ad € 650,00 mensili);
- 2. di approvare lo schema del contratto di locazione commerciale ad uso deposito che, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3. di autorizzare il Presidente dell'Ente alla sottoscrizione dello stesso;
- 4. di dare atto che viene perfettamente rispettato il disposto di cui alla legge regionale 15 marzo 1984, n. 14, in quanto la durata contrattuale non è inferiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente;
- 5. l'originale della presente sarà inserito nella raccolta delle determinazioni dell'Ente